

# SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

**Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna**

**XII legislatura**

**N. 53**

**01 ottobre 2026**

## **PROGETTO DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

**ADESIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALL'ASSOCIAZIONE VIE E CAMMINI DI  
FRANCESCO**

**Oggetto assembleare n. 3316**

## RELAZIONE

Il presente progetto di legge regionale autorizza la Regione Emilia-Romagna ad aderire all'Associazione Vie e cammini di Francesco, organismo senza scopo di lucro, con sede legale in Piazza Porziuncola 1, Santa Maria degli Angeli, Assisi, costituito in data 28 ottobre 2025 tra il Ministero del Turismo, il Ministero della Cultura, la Regione Lazio, la Regione Abruzzo, la Regione Marche e la Regione con lo scopo di coordinare e armonizzare, nell'ambito e in coerenza con le iniziative avviate dalle Amministrazioni centrali, regionali e locali competenti in materia, le attività di sviluppo del Cammino di Francesco, inteso come la rete di vie e cammini di rilevanza turistico-culturale ispirati alla figura e ai valori di San Francesco d'Assisi che insistono sul territorio italiano.

Il progetto del "Cammino di Francesco" è stato elaborato dal Comitato Nazionale per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi, istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 31 agosto 2022, n. 140, ed è stato approvato dai Ministeri della Cultura e del Turismo prevedendo che il suo sviluppo avvenga attraverso il coordinamento delle varie iniziative locali e la creazione di un ente dedicato che possa gestire, pianificare organizzare, realizzare e valutare gli interventi di segnaletica, conservazione, ospitalità, assistenza sul cammino oltre a valutare produzioni creative e culturali sulla narrazione del Cammino di Francesco. L'Associazione Vie e cammini di Francesco nasce pertanto in attuazione di questo indirizzo programmatico.

L'ambito territoriale di riferimento dell'Associazione, come definito nello Statuto della stessa, corrisponde agli itinerari e ai percorsi che rappresentano una testimonianza della vita e delle opere di San Francesco d'Assisi e della Famiglia francescana, individuati a seguito di una opportuna validazione storico-critica elaborata del Comitato di indirizzo, organo previsto dallo Statuto dell'Associazione, composto da rappresentanti delle Famiglie francescane e della Conferenza Episcopale Italiana, con funzione consultiva in merito all'autenticità e alla storicità dei luoghi testimoni della vita di San Francesco d'Assisi.

Ferma restando la suddetta validazione storico-critica, nell'ambito territoriale di riferimento dell'Associazione sono innanzitutto ricompresi i cammini francescani ricadenti, oltre che nelle regioni Abruzzo, Umbria, Lazio, Marche, già socie dell'associazione, anche delle Regioni Toscana ed Emilia-Romagna.

Il territorio dell'Emilia-Romagna è interessato, in particolare, dal "Cammino di San Francesco da Rimini a La Verna", un itinerario di 5 tappe, per un totale di 110 chilometri, tra Emilia-Romagna e Toscana che collega le località nelle quali risulta il passaggio del Santo nel percorso per arrivare fino al monte della Verna, donatogli dal conte Orlando Catani di Chiusi a San Leo l'8 maggio 1213 e oggi sede del Santuario della Verna, luogo tra i più importanti della storia francescana, dove San Francesco nel 1224 ricevette le stimmate.

Il "Cammino di San Francesco da Rimini a La Verna", inoltre, è già incluso all'interno del "Circuito regionale dei Cammini e delle vie di pellegrinaggio" istituito con Deliberazione di Giunta regionale n. 1221 del 24/06/2024, in attuazione dell'art. 15bis della l.r. 16/2004, e rientra pertanto tra gli itinerari a valenza turistica che, collegando fra loro luoghi, borghi, città

della Regione accomunati da significativi e documentati fatti storici o da tradizioni storicamente consolidate, possono fungere da volano per lo sviluppo dei territori.

I cammini e le vie di pellegrinaggio, d'altronde, rientrano a pieno titolo tra le priorità per la promozione turistica del territorio della Regione. Le strategie di promozione regionale sono definite, difatti, da apposite Linee guida triennali per la promo-commercializzazione turistica regionale, ai sensi dell'art. 5 della l.r. 4/2016. All'interno di quelle vigenti, approvate con DGR 1413/2024 per il triennio 2025-2027, è compreso lo sviluppo di prodotti legati al turismo sostenibile e responsabile, nell'ambito del quale i cammini e le vie di pellegrinaggio occupano un posto di primo piano e una importanza crescente.

La valorizzazione degli itinerari legati al Cammino di Francesco rappresenta pertanto una significativa opportunità per rafforzare la promozione integrata del territorio regionale, sostenere le economie locali, incentivare forme di turismo sostenibile e favorire la conoscenza del patrimonio culturale diffuso. Mediante l'adesione all'Associazione Vie e cammini di Francesco la Regione Emilia-Romagna entrerà a far parte di un partenariato che riassume tutti i principali attori istituzionali, regionali e nazionali, interessati all'itinerario, rafforzando una collaborazione istituzionale che garantisca un coordinamento e una omogeneità delle strategie di valorizzazione del percorso e dei territori attraversati.

L'intervento normativo si colloca nel quadro dei principi statutari della Regione Emilia-Romagna in materia di promozione e valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico, richiamati dall'art. 6 dello Statuto regionale, e si pone in coerenza con le politiche regionali in materia di turismo sostenibile e valorizzazione dei cammini storici.

La legge disciplina, pertanto, l'autorizzazione all'adesione della Regione all'Associazione Vie e cammini di Francesco definendo le condizioni di partecipazione e prevedendo la corresponsione di una quota di adesione iniziale e di una quota associativa annuale.

### **Illustrazione dell'articolato**

L'**articolo 1** individua le finalità della legge, autorizzando la Regione Emilia-Romagna ad aderire all'Associazione Vie e cammini di Francesco. La disposizione richiama il quadro dei principi statutari regionali in materia di valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico nel cui solco si inserisce la presente legge.

Nel comma 1 sono descritte inoltre le principali finalità dell'Associazione, tra cui la promozione dell'identità, della riconoscibilità e dell'autenticità del Cammino di Francesco, anche in collaborazione con il mondo ecclesiale e con altre istituzioni nazionali ed europee, lo sviluppo di modalità operative e standard omogenei lungo tutto il percorso del Cammino, il sostegno e la promozione della sua fruibilità e accessibilità, la promozione di sistemi di monitoraggio che sappiano restituire dati utili sui flussi di presenze e sui relativi impatti, sia economici che ambientale che socio-culturali, nonché la promozione di strategie di valorizzazione condivise tra gli attori del territorio e di una comunicazione unitaria e coordinata.

L'**articolo 2** disciplina le condizioni e le modalità di adesione della Regione all'Associazione.

Il comma 1 stabilisce che la Regione partecipa all'Associazione in qualità di socio ordinario secondo quanto previsto dallo statuto associativo, individuando come condizioni necessarie per mantenere l'adesione nel tempo, tra cui la conformità dello Statuto e delle attività dell'Associazione con i principi dello Statuto regionale, l'assenza di fini di lucro e il possesso della personalità giuridica.

Il comma 2 attribuisce al Presidente della Regione il compito di compiere gli atti necessari per perfezionare l'adesione e di esercitare i diritti connessi alla qualità di socio, direttamente o tramite delega.

L'**articolo 3** autorizza la Regione a corrispondere all'Associazione una quota di adesione iniziale pari a € 30.000,00 per l'esercizio finanziario 2026, come stabilita nello Statuto dell'associazione stessa, nonché una quota associativa annuale stabilita dall'Assemblea dei soci, a norma dello Statuto, pari a € 1,00 per l'esercizio 2026 e a € 8.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2027 e 2028.

La disposizione prevede inoltre che, per gli esercizi successivi al 2028, l'ammontare della quota massima sia determinato nell'ambito delle disponibilità finanziarie autorizzate annualmente dalla legge regionale di bilancio.

L'**articolo 4** reca la disciplina della copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione della legge.

Il comma 1 prevede che la copertura della spesa per il triennio 2026-2028 sia assicurata mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale, la cui copertura è assicurata mediante fondi appositamente accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi – Titolo 1 Spese correnti, "Fondo speciale per far fronte agli oneri da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti" del bilancio di previsione 2026-2028

La norma autorizza inoltre la Giunta regionale ad adottare le variazioni di bilancio eventualmente necessarie per dare attuazione alla disposizione.

Il comma 2 stabilisce che, per gli esercizi finanziari successivi al 2028, gli oneri derivanti dalla legge siano sostenuti nell'ambito degli stanziamenti annualmente autorizzati dalla legge di bilancio regionale, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

L'**articolo 5** disciplina l'entrata in vigore della legge, stabilendo che essa abbia effetto dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

## **PROGETTO DI LEGGE**

### **Art. 1 – Finalità**

1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di promuovere lo sviluppo e la valorizzazione culturale e turistica dei cammini storici italiani, con particolare riferimento ai percorsi ispirati alla figura e ai valori di San Francesco d'Assisi, in attuazione dei principi di promozione e conservazione dei beni culturali e paesaggistici sanciti dall'art. 6, comma 1, lettera g) dello Statuto regionale, è autorizzata ad aderire all'Associazione "Vie e Cammini di Francesco", organismo senza scopo di lucro istituito ai sensi degli artt. 14 ss. del Codice Civile, con le seguenti finalità:

- a) promuovere l'identità, la riconoscibilità e l'autenticità del Cammino di Francesco, favorendo la collaborazione con il mondo ecclesiale e con le istituzioni nazionali ed europee;
- b) sviluppare modalità e standard di qualità, orientamento e informazione omogenei;
- c) sostenere programmi e progetti per la fruibilità, l'accessibilità e i servizi di accoglienza;
- d) promuovere sistemi di monitoraggio e raccolta dati su flussi turistici e sui relativi impatti ambientali, culturali, sociali ed economico-finanziari;
- e) promuovere strategie di valorizzazione condivise in una logica integrata e sostenibile, tramite reti di partenariato nazionali e internazionali, coordinando le iniziative centrali e territoriali;
- f) garantire una comunicazione unitaria e coordinata del Cammino.

### **Art. 2 – Condizioni di adesione**

1. La Regione aderisce all'Associazione "Vie e Cammini di Francesco" quale socio ordinario, nel rispetto dello Statuto dell'Associazione stessa. L'adesione è subordinata alla permanenza delle seguenti condizioni:

- a) che lo statuto e le iniziative dell'Associazione siano conformi ai principi dello Statuto della Regione Emilia-Romagna;
- b) che l'Associazione non persegua fini di lucro;
- c) che l'Associazione abbia personalità giuridica.

2. Il Presidente della Regione è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari per perfezionare la partecipazione della Regione all'Associazione ed esercita, personalmente o tramite delegato, i diritti inerenti alla qualità di socio.

### **Art. 3 – Quota di adesione**

1. La Regione è autorizzata a corrispondere all'Associazione "Vie e Cammini di Francesco", nel rispetto dello Statuto della stessa, una quota iniziale di adesione pari a euro 30.001,00 per l'esercizio finanziario 2026, comprensiva della quota associativa, e una quota associativa annuale pari a euro 8.000,00 per gli esercizi finanziari 2027 e 2028. Per gli esercizi successivi, la quota annuale sarà definita nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge regionale di bilancio.

### **Art. 4 – Norma finanziaria**

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3 della presente legge, nel limite massimo di euro 30.001,00 per l'esercizio finanziario 2026 e di euro 8.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2027 e 2028, la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata mediante fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi – Titolo 1 Spese correnti, "Fondo speciale per far fronte agli oneri da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti" del bilancio di previsione 2026-2028. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie per l'attuazione del presente comma.

2. Per gli esercizi successivi al 2028 agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito degli stanziamenti annualmente autorizzati dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

### **Art. 5 – Entrata in vigore**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

---

